

Il disegno costituzionale sulla parità

Elisabetta Palici di Suni

Prime affermazioni dell'eguaglianza

→ non per le donne

• Rivol. Americana

- equal protection clause 1868 (XIV emend.);
- voto indipendent. dalla razza 1870 (XV emend.);
- voto indipendent. dal sesso 1920 (XIX emend.)

• Rivoluz. francese

- nel 1793 la Convenzione soppresse tutte le associaz. femminili;
- inferiorità delle donne nei codici napoleonici (autorizzaz. maritale fino al 1936);
- voto solo nel 1944

Esclusione delle donne da attività “pubbliche”

→ salvaguardia della maternità

- in **USA** → discriminazioni *benigne* (donne escluse dalle giurie dal caso Stauder 1879 e poi *esentate* fino al caso Taylor 1975)
- in **Italia** esclusione delle donne da:
- Professione legale: fino alla l. n.1176/1919 (che abolì l'autorizzazione maritale)
- Voto: fino al dlg n. 23/1945 e n. 74/1946
- Giurie e carriera giudiziaria: fino alla legge n. 67/1963
- Carriera militare: fino alla legge n. 380/1999 e al d.P.R. n. 24/2000

Voto alle donne in Italia

- decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23
- decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla elezione dell'Assemblea costituente
- All'Assemblea Costituente elette 21 donne, pari al 3,7% del totale

Disegno costituzionale sulla parità uomo donna → Equilibrio tra tutela della maternità e tutela della parità

- Art. 3: eguaglianza senza distinzioni di sesso
- Art. 29: parità dei coniugi
- Art. 37: parità di retribuzioni + tutela della lavoratrice madre
- Art. 51: parità nell'accesso alle cariche pubbliche

Art. 3

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29

- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 37 cost.

- “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”

Maria Federici (cattolica)

- «Noi crediamo che il figlio della donna lavoratrice abbia diritto alle insostituibili cure materne, come tutti gli altri bambini.... allora chiediamo almeno che le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi ed i congedi, tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, dinanzi alla macchina, dinanzi allo scrittoio, o in qualsiasi altra occupazione di carattere materiale o intellettuale, ha anche una grande funzione da svolgere: quella di formare, di allevare, di educare la famiglia»

Lina Merlin (socialista)

- Importante evitare che sia consacrato «un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia ... la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità»

Art. 51¹

- Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (aggiunto nel 2003).*

Attuazione del disegno costituzionale

- 1^a stagione, anni '50-'70: **tutela della maternità**, leggi protettive. Tutela differenziata a scapito della parità
- 2^a stagione, anni '70-'80: **tutela della parità** in famiglia e nel lavoro
- 3^a stagione, dagli anni '90: **tutela della parità nella differenza**. Misure apposite per ridurre gli squilibri.

1^a stagione

Tutela della maternità

- Legge 26-8-1950, n. 860 e legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri: congedi obbligatori prima e dopo il parto.
- Senza adeguate misure di parità queste misure rendevano onerosa e quindi scoraggiavano l'assunzione delle donne.
- Tutela della maternità > parità

2^a stagione

Leggi sulla parità

- legge 9-2-1963, n. 67, parità di accesso a tutte le cariche pubbliche, compresa la **magistratura**
- n. 151 del 19-5-1975, riforma del diritto di **famiglia** e parità dei coniugi (ma non per il *nome di famiglia*)
- legge 9-12-1977, n. 903, parità di **retribuzione**
- legge 5-2-1992, n. 91, parità nella **cittadinanza**
- legge delega 20-10-1999, n. 380 e d. leg. 31-1-2000, n. 24, **servizio militare** volontario femminile

3^a stagione

Tutela della parità nella differenza

Legge 10-5-1991, n. 125, azioni positive per realizzare la parità nel lavoro, organismi di parità

- L. 25-2-1992, n. 215, incentivazioni finanziarie per imprese a prevalente partecipazione femminile
- L. 8-3-2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Comitati e Commissioni P.O.

- Comitati (rappres. di sindacati e associaz. femminili) e consiglieri P.O. presso il Min. lavoro da fine anni '80
- Commissione P.O dal 1988-'90 presso la Pres. del Cons./ Min. P.O. e poi all'interno del Dipartimento P.O.
- Comitati paritetici per il Mobbing previsti in aggiunta ai comitati P.O. fin dal 2002 dai contratti collettivi del pubblico impiego e dal t.u. sulla sicurezza n.81/2008
- CUG con funzioni di Comitati PO e mobbing previsti dalla L. 183/2010 (cd collegato lavoro)

L. 120/2011

(Equilibrio tra i generi nei cda)

- Per garantire equilibrio tra i generi → almeno 1/3 di donne nei cda delle società quotate in borsa per 3 mandati consecutivi
- Eventuali diffide e poi sanzioni pecuniarie disposte dalla CONSOB
- Disciplina da applicare a decorrere dal primo rinnovo dei cda → per il primo mandato quota di 1/5
- Anche per le società a controllo pubblico secondo quanto stabilito con apposito regolamento

Direttiva 2010/18/UE

(7.4.2010)

- Congedo parentale di almeno 4 mesi
- Fruibile da entrambi i genitori

LEGGE n. 92 del 2012

di riforma del mercato del lavoro

- Contro le dimissioni in bianco → risoluzione consensuale o richiesta di dimissioni del lavoratore o della lavoratrice nei primi 3 anni di vita del bambino sottoposte a convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro
- Congedo parentale → il padre ha l'obbligo di astenersi per 1 giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e *può* astenersi per altri 2 giorni (nel ddl obbligo per 3 giorni)
- in alternativa al congedo parentale → possibile concedere voucher per servizi di baby-sitting

Legge di stabilità 2013

(legge n. 228 del 2012)

- Congedi parentali anche a ore
- Fino a 6 mesi di astensione per ciascun genitore
- Astensione totale (entrambi i genitori) non più di 10 mesi

PARITA' UOMO-DONNA

Tra parità e differenza

- caso **Griesmar** (Francia) (C-366/99) → contrario al dir. comunit. escludere i padri dalle maggiorazioni della pensione in relazione ai figli
- caso **Mouflin** (C-206/00) → il principio della parità delle retribuzioni è violato da una disposizione del codice francese che riserva il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza ai dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da una malattia incurabile; accolto il ricorso di un insegnante che aveva chiesto di godere della pensione di quiescenza per poter assistere la moglie, affetta da malattia incurabile
- caso **Lommers** (NL)(C-476/99) → non contrario al dir. comunit. riservare alle lavoratrici (e non ai lavoratori) posti in asilo nido per i propri figli

Corte costituzionale italiana

- Sentenza 1/1987 → riconoscimento al padre lavoratore dei benefici spettanti alla madre ove tali diritti non possano essere esercitati dalla madre, a tutela del minore, della famiglia e della pari responsabilità dei genitori
- Sentenza 385/2005 → parità di trattamento fra genitori nel preminente interesse del minore (diritto del padre libero professionista di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre nel caso di affidamento preadottivo)
- Sentenza 285/2010 → congedo obbligatorio e indennità a tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto nel caso di filiazione naturale (indennità non estensibile al padre libero professionista)

Nome di famiglia in Europa

- Spagna (e Paesi iberici) → per tradizione cognomi di entrambi i genitori (ma alle generazioni successive si trasmette solo il primo).
- Germania, Svizzera, Francia, Grecia, Lituania, Portogallo, Ungheria → scelta dei genitori (cognome del padre, della madre o di entrambi)

GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE

- Burghartz (Corte DU 1994): coppia svizzero-tedesca → principio di eguaglianza
- Garcia Avello (Corte giust. 2002): coppia belga-spagnola → divieto discriminazione in base alla nazionalità
- Grunkin Paul (Corte giust. 2008): Coppia tedesca in Danimarca → diritto di circolazione negli stati UE
- Caso Cusan Fazzo (Corte europea DU 27.1.2014) contro l'Italia → violazione art. 8 e 14 CEDU

Nome di famiglia in Italia

- Regola consuetudinaria (legislativamente implicita?) → trasmissione del cognome paterno
- **Corte cost. 61/2006** (coppia Cusan Fazzo) → questa regola è un «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia... non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», ma la questione è inammissibile, perchè è necessario l'intervento del legislatore
- Ordinanza della **Cassazione 2008** → interpretazione conforme alla Costituzione o nuova q.l.c. in base al diritto europeo, almeno nel caso della ratifica di Lisbona

Circolari

- Circolare del min.int. 2008 in seguito a Garcia Avello → nel decreto di cittadinanza mantenimento automatico del doppio cognome per spagnoli e portoghesi
- Circolare del 2012 → possibile aggiungere al cognome paterno quello materno, eventuale sostituzione, richiesta al prefetto.

Ddl approvato alla Camera nel 2014 (fermo in Senato)

- I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
- In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
- I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
- Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

Corte costituzionale 286/2016

- Figlio con doppia cittadinanza identificato con cognome paterno in Italia e con doppio cognome in Brasile → l'ufficio di stato civile respinge la richiesta di aggiungere il cognome materno
- Incostituzionale l'automatica attribuzione del cognome paterno
- Art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) → diritto all'identità personale
- Art. 3 e art. 29 → parità dei coniugi
- Se c'è accordo tra i genitori → possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno
- In assenza dell'accordo → generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa dell'intervento del legislatore

Perplexità

- Possibile aggiungere al cognome paterno quello materno; senza accordo cognome paterno → non è parità dei coniugi, resta la prevalenza del cognome paterno
- Caso specifico del Brasile (come Spagna e America Latina) → doppio cognome
- Altri Paesi (e ddl) → si sceglie quale dei due e l'ordine se si tengono entrambi
- Cusan Fazzo chiedevano di usare il cognome della madre (non di entrambi)

2 modelli per il riequilibrio della rappresentanza femminile

- Autodisciplina dei partiti politici (Paesi scandinavi, Germania, Spagna)
- Riforme costituzionali e legislative (Francia, Belgio, Italia)

Misure di riequilibrio della rappresentanza in Italia

- Misure di riequilibrio nelle leggi adottate dopo il referendum del '93 sul sistema maggioritario: dichiarate incostituzionali con la sent. 422 del 1995 (diritti politici: eguaglianza assoluta secondo l'art. 51)
- Proposte di riforma dell'art. 51 cost.
- 2001: Riforma dell'art. 117 cost. per le leggi regionali
- 2003: nuovo art. 51 a livello generale

RIFORME COSTITUZIONALI

- 117 cost.: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
- Aggiunto all'art. 51 cost.: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»

Ritardi nell'attuazione delle riforme costituzionali

- 2004: misure di riequilibrio per l'elezione del Parlamento europeo (non più di 2/3 per sesso) (l. 90/2003)
- 2005: L. 270/2005 per il Parlamento nazionale, nessuna previsione. Senza voti di preferenza, ordine delle candidature deciso dai partiti
- A livello regionale: alcuni statuti e poche leggi

Ultimi anni

- L. 215/2012: parità di genere nei consigli comunali → non più di 2/3 per sesso nelle liste; doppia preferenza di genere
- L. 65/2014: Principi generali degli statuti riconosciuti negli ultimi anni come vincoli giuridici da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale elezione Parlamento europeo → tripla preferenza di genere (se si esprimono 3 preferenze entrambi i generi)
- Principi generali degli statuti regionali riconosciuti negli ultimi anni come vincoli giuridici da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale

L. 165/2017

- **Sistema misto proporzionale e maggioritario** → un terzo dei parlamentari eletti in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale di lista
- **Unica scheda elettorale**
- **Parità di genere** → A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.